



29863.17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

*TRIBUTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 27810/2012

Dott. AURELIO CAPPABIANCA

- Presidente - Cron. 29863

Dott. GIUSEPPE LOCATELLI

- Consigliere - Rep.

Dott. LAURA TRICOMI

- Consigliere - Ud. 06/04/2017

Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO

- Rel. Consigliere - CC

Dott. EMILIO IANNELLO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27810-2012 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis), che lo rappresenta e difende unitamente

all'avvocato (omissis) ;

- **ricorrente** -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (omissis);

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 202/2011 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 12/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO.

Rilevato che (omissis) , attore, proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Roma avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2001;

che la sentenza di accoglimento del ricorso del contribuente veniva impugnata dall'Agenzia delle entrate dinanzi alla C.T.R. del Lazio, che accoglieva l'appello;

che la Corte di cassazione, adita dal contribuente, con sentenza n. 26144 del 2008, annullava la decisione della C.T.R., ravvisando l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione al presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione;

che il giudice del rinvio, con sentenza del 12 ottobre 2011, accoglieva l'appello dell'Ufficio, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente;

che avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il contribuente, sulla base di due motivi;

che l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

che il ricorrente ha depositato memoria;

Considerato che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ., sostenendo che la C.T.R. avrebbe disapplicato il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione;

che con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando che la C.T.R., senza indagare sulle concrete modalità di esercizio dell'attività del contribuente, aveva ritenuto che un'attività produttiva di ingenti guadagni comportasse di per sé la realizzazione del presupposto impositivo voluto dalla legge;

che i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati;

che con la citata sentenza n. 26144 del 2008 questa Corte, dopo aver enunciato i caratteri che contraddistinguono il presupposto impositivo dell'IRAP costituito dall'autonoma organizzazione, come elaborati dalla giurisprudenza, ha ritenuto che l'accertamento di tale

requisito, a fronte dei rilievi mossi dal ricorrente, si palesava come affermazione non sorretta da congrua ed adeguata motivazione; che la C.T.R., nella sentenza impugnata, ha affermato che l'organizzazione – che va dal reperimento di idonei locali all'allestimento delle scene, alla diffusione dello spettacolo - è condizione essenziale per lo svolgimento degli spettacoli realizzati dall'artista, con ciò realizzando quel valore aggiunto che determina i notevoli guadagni del contribuente, comprovati dall'IRAP versata negli anni dal 1998 al 2001, pari a complessivi € 125.761,00; che tale motivazione si manifesta insufficiente ed incongrua, posto che, per un verso, non chiarisce – a fronte delle deduzioni del contribuente di essersi avvalso, per lo svolgimento della propria attività artistica, solo di una truccatrice occasionale e di due autori di testi, essendo stati gli altri compensi corrisposti ad avvocati, ad un notaio, ad un consulente del lavoro e ad uno studio di consulenza legale e tributaria – se la struttura organizzativa di supporto all'attività svolta sia riferibile o meno ad altrui responsabilità ed interesse e, quindi, se l'artista sia o meno il responsabile dell'organizzazione; per altro verso, attribuisce rilievo ai redditi prodotti, elemento invece non decisivo e comunque eccentrico rispetto al fondamento normativo dell'imposizione; che il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 6/4/2017.

Il Presidente



Il Direttore Amministrativo
Dott. Stefano PALUMBO

4

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL, 13 DIC 2017

Il Direttore Amministrativo
Stefano PALUMBO





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 13 dicembre 2017

La presente copia si compone di 4 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96